



ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA CONFEDERALE

- Avvio dell'anno scolastico 2008/2009
- Provvedimenti governativi in materia scolastica
- Misure economiche e scuola
- Situazione contrattuale
- Sequenza contrattuale personale A.T.A.

Il contesto

- Anno scolastico denso di novità e fortissime preoccupazioni (bocciatura, altre educazioni, grembiolino ..) ...
- La scorciatoia per far quadrare i bilanci e pagare i costi della politica è il ricorso a tagli indiscriminati nei servizi sociali.
- Sanità e Scuola: invece di essere visti come *“terreni di semina, di investimenti”* vengono sempre più deprivate di risorse essenziali alla crescita e allo sviluppo

Il “progetto Scuola”

- Il piano di **destrutturazione della scuola pubblica** sta andando avanti a colpi di “piccone”, *altro che il cacciavite di Fioroni !*
- *Le OO.SS. Confederali da sole stanno denunciando con forza questo progetto “suicida” per il futuro del Paese*
- Si adopereranno per fermare questi disegni che riportano il calendario della storia mezzo secolo indietro

Il confronto : ministro OO.SS.

■ 2 macigni :

a) **Decreto Legge n.112 del 25/06/2008**

→ **Legge n. 133 del 6/08/2008**

art.71 Assenze per malattia e per permessi per dipendenti pubblici

art.64 Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

Provvedimento d'urgenza collegato alla manovra finanziaria che pone le basi giuridiche per un massiccio e traumatico processo di riorganizzazione (DESTRUTTURAZIONE) del sistema pubblico statale d'istruzione, da realizzarsi nel triennio 2009/2011

b) **Decreto Legge n.137 del 1/09/2008 :**

Disposizioni urgenti in materia di Istruzione
e Università

Anticipati da una campagna di DIFFAMAZIONE su
pubblici dipendenti lazzaroni/assenteisti

D.L. n. 112 del 25.6.2008
convertito in
Legge n. 133 del 6.8.2008

**ASSENZE PER MALATTIA
E PER PERMESSI RETRIBUITI DEI
DIPENDENTI PUBBLICI art. 71 e art. 73**

- **Circolari applicative del Dipartimento
Funzione Pubblica**
n. 7 del 17.7.2008
n. 8 del 5.9.2008

[LE ASSENZE PER MALATTIA]

riduzione dello stipendio

- Nei **primi 10 giorni di assenza per malattia**, fermo restando il trattamento economico fondamentale, lo stipendio è ridotto:
 - di ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo
 - di ogni altro trattamento economico accessorio

LE ASSENZE PER MALATTIA

riduzione dello stipendio

- **dall'11 ° giorno** si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia
- Il CCNL Scuola, nell'articolo 17, co. 8, prevede, rispetto al trattamento economico delle assenze fino a 15 giorni, la corresponsione dell'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione professionale docenti (R.P.D.) ed il compenso individuale accessorio (C.I.A.)
- Ne deriva che il personale della Scuola (tranne il D.S.G.A.) **dall'11 ° giorno di assenza per malattia percepisce la retribuzione piena**

LE ASSENZE PER MALATTIA

riduzione dello stipendio

- La riduzione è disposta **per ogni singola assenza** per malattia (anche se si protrae per più di 10 giorni o ci si assenta per un solo giorno).
- **Ogni volta** che ci si assenta si subisce la riduzione del trattamento economico nei primi dieci giorni.

LE ASSENZE PER MALATTIA

riduzione dello stipendio

- **L'eventuale prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un periodo di malattia non è considerata come una nuova assenza e non dà luogo ad ulteriori riduzioni dello stipendio. I dieci giorni si calcolano a partire da quello in cui è iniziata l'assenza "originaria", successivamente prorogata**

VISITE SPECIALISTICHE

La circolare n. 8/2008 prevede l'applicazione delle penalizzazioni retributive anche alle **assenze per visite specialistiche**, anche se erogate da una struttura pubblica, per le quali si chiede di fruire di assenza per malattia (in alternativa alla malattia il lavoratore può chiedere di fruire di ferie, permesso retribuito, permesso breve da recuperare).

MALATTIE ESCLUSE DALLA RIDUZIONE STIPENDIALE

- La riduzione dello stipendio **non si applica** alle assenze per malattia derivanti da:
 - infortunio sul lavoro o a causa di servizio
 - ricoveri ospedalieri e day hospital
 - gravi patologie che richiedono terapie salvavita

[CCNL Scuola art. 77]

TRATTAMENTO FONDAMENTALE

- stipendio tabellare
- posizioni economiche orizzontali (cioè gli aumenti legati alle fasce di anzianità e le posizioni economiche del personale ATA di cui all'art. 50 del CCNL - ex art. 7)
- assegni "ad personam"
- si considera rientrante nel trattamento fondamentale anche la tredicesima mensilità

NON DECURTATO

CCNL Scuola art. 77

TRATTAMENTO ACCESSORIO

- retribuzione professionale docenti (RPD) e compenso individuale accessorio ATA (CIA)
- indennità di direzione dei DSGA
- funzioni strumentali del personale docente e incarichi aggiuntivi per il personale ATA
- ore eccedenti e attività aggiuntive
- altre indennità e compensi retribuiti con il fondo o previsti dal CCNL e/o dalla legge

DECURTATO

CERTIFICAZIONE

- Il comma 2 dell'art. 71 prevede che l'assenza per malattia, anche se relativa a **visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici**, deve essere giustificata "mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica" nei seguenti casi:
 - **assenza superiore a dieci giorni** (si considerano tali le "assenze protratte" cioè periodi continuativi che complessivamente superano i dieci giorni anche a seguito di proroga di un'assenza inizialmente di durata inferiore)
 - **dalla terza assenza per malattia nell'anno solare**, indipendentemente dalla durata (anche assenze di un solo giorno)

CERTIFICAZIONE

- La struttura sanitaria pubblica abilitata al rilascio della certificazione di assenza può essere identificata in un **medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale** (medico di famiglia - cfr Parere UPPA n. 45/08). Il rapporto del medico con il servizio sanitario nazionale dovrà risultare dalla certificazione (C.M. 7/2008).
- **Non sono giustificate le assenze certificate da un medico libero professionista** non convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
- Le **prestazioni specialistiche** presso una struttura privata dovranno essere certificate oltre che dalla attestazione della struttura in questione, anche dalla prescrizione effettuata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il SSN.

VISITA FISCALE -1

- Al fine di agevolare i controlli sono state previste fasce orarie di reperibilità più ampie, fissate

dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20

di tutti i giorni anche non lavorativi e festivi

- L'art. 71 al comma 3 **impone il controllo della malattia anche per assenze di un solo giorno**
- la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria. Unica eccezione prevista sono **particolari “esigenze funzionali ed organizzative”**, quali **“impedimenti derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze nella giornata”**

VISITA FISCALE -2

- **Dovrà essere valutata** di volta in volta l'opportunità di richiedere **la visita domiciliare di controllo** per i giorni di **assenza dovuti a visite specialistiche, terapie e accertamenti**
- N.B.: L'ipotesi appare talmente priva di senso (l'interessato non è assente per una patologia accompagnata da una prognosi) che la stessa circolare 8/2008 avverte che la visita fiscale
«potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi».

PERMESSI RETRIBUITI - 1

- al fine di ridurre le assenze dei pubblici dipendenti anche con riferimento ai permessi retribuiti, nei casi in cui per disposizione di legge, regolamento o contratto sia prevista la possibilità di fruizione alternativa a giorni o ad ore, il comma 4 dell'art. 71 prevede:
 - che fermi restando i limiti massimi consentiti, deve essere definito nei contratti di lavoro per ciascuna tipologia di permesso il monte orario complessivamente disponibile
 - che le assenze effettuate, anche se relative ad una intera giornata, devono essere comunque quantificate ad ore prendendo a riferimento l'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare

PERMESSI RETRIBUITI - 2

- Con questa disposizione si è inteso evitare che la scelta della giornata di assenza venga fatta coincidere, a seconda delle convenienze, con quelle in cui è previsto un maggiore o minore carico orario
- L'applicazione di tale principio ha effetto immediato **solo se i contratti collettivi già prevedono la fruizione alternativa a giorni o ad ore** ed il corrispondente monte ore.
- Negli altri casi, la disposizione assume la valenza di direttiva rivolta alle parti negoziali, chiamate a concordare le modalità di gestione in sede di contrattazione integrativa

PERMESSI RETRIBUITI - 3

- La norma **non trova applicazione nel comparto scuola**. Il CCNL, infatti, all'art. 15 disciplina **esclusivamente a giorni** tutti i tipi di assenza per permesso retribuito (concorsi, lutti, motivi personali e familiari)
- Non rientrano nella disposizione i permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL che sono quantificati ad ore ma per i quali è comunque previsto il recupero entro i due mesi lavorativi successivi (nel limite di 36 per il personale ATA e dell'orario settimanale di insegnamento per i docenti)

PERMESSI Legge 104/92 -1

- le nuove disposizioni **non hanno modificato i permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/92**, pertanto:
- **i portatori di handicap grave** continuano a poter fruire nel corso del mese, alternativamente:
 - di **tre giorni interi di permesso**, a prescindere dall'orario di lavoro della giornata
*alcuni CCNL (non il CCNL Scuola) hanno previsto la possibilità di fruire in modo frazionato dei tre giorni di permesso, fissando in 18 ore il limite mensile.
Un'opzione lasciata alla libera scelta dell'interessato e sulla quale non incide il comma 4 dell'art. 71: se si sceglie, cioè, di fruire dei tre giorni mensili non ha alcun rilievo l'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nei tre giorni di assenza*
 - di **due ore di permesso al giorno**, per ciascun giorno del mese e senza alcun contingente massimo (n.d.r.: un'ora in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore – cfr Inf. INPDAP 33/2002)

PERMESSI Legge 104/92 -2

- **i dipendenti che assistono persone con handicap in situazione di gravità** continuano a poter fruire nel corso del mese di **tre giorni interi di permesso**, a prescindere dall'orario di lavoro della giornata

anche in questo caso sul possibile frazionamento dei tre giorni in 18 ore mensili, previsto da alcuni CCNL (non dal CCNL Scuola), non incide in alcun modo il comma 4 dell'art. 71

- **è esclusa qualunque riduzione del trattamento accessorio** sia con riferimento ai permessi orari (comma 2 dell'art. 33) sia a quelli giornalieri (comma 3 e comma 6 dell'art. 33)

PERMESSI Legge 104/92 -3

- la circolare 8/2008 sollecita i dirigenti competenti a verificare attentamente i presupposti per il riconoscimento dei permessi e ad organizzare l'attività lavorativa in modo da evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità del servizio.
- le amministrazioni sono, inoltre, invitate a cooperare al **monitoraggio** sulla corretta attuazione della legge 104/1992 che il Dipartimento per la funzione pubblica intende avviare per acquisire dati:
 - sulla consistenza delle situazioni di handicap grave certificate
 - sulla loro incidenza nell'organizzazione del lavoro
 - sulle eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione complessiva della legge

FONDO D'ISTITUTO

- Le assenze dal servizio **non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.**

→ Fanno eccezione le assenze per

- congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità
- le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare
- le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Congedi parentali)
- **per i soli dipendenti portatori di handicap grave**, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della L.104/92.

Legge 133 del 6/08/2008 D.L. 112 del 25/06/2008

art.64 Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

DATI: l'economia chiede

3,2 Miliardi entro il 2012

L'intero risparmio indotto deve ammontare a 7,8 Miliardi

Piano degli interventi

- Tagli : - 131.900 posti docenti (Maestro unico ..) e A.T.A. entro il 2012
- Aumento medio di alunni per classe
- Revisione dei curricula e delle discipline con riduzione delle ore di lezione
- Accorpamento delle classi di concorso
- Ridimensionamento della rete scolastica con chiusura di istituti (- 700 unità)
- Clausola di salvaguardia → per assicurare il raggiungimento delle economie si dispone la decurtazione al bilancio dello Stato nella misura del mancato risparmio

PIANO PROGRAMMATICO - REGOLAMENTO

- 24 settembre 2008: il MIUR presenta alle OO.SS. una bozza di regolamento recante norme concernenti la *“razionalizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”*.
- 25 settembre 2008: il MIUR trasmette alle OO.SS. il PIANO PROGRAMMATICO
- Ennesima invasione nel campo della contrattazione, poiché si interviene unilateralmente e con pesantezza su materie - come la formazione in servizio e l'utilizzo del personale in esubero (di cui si prefigura una mobilità forzata)- che vanno invece disciplinate dal negoziato fra le parti.

Tagli docenti

aa.ss. 2009/10 - 2010/11 - 2011/12

	2009/10	2010/11	2011/12	totale
Scuola primaria	14.000 + 2.283	7.900 + 1.292	3.300 + 1.292	25.200 + 4.867
Sec. I grado	10.300 + 1.330	10.600 + 755	6.000 + 755	26.900 + 2.840
Sec. II grado	11.800 + 2387	3.700 + 1.353	7.000 + 1.353	22.500 + 5.093
<i>cumulativi*</i>	6.000	3.400	3.400	12.800
totale	42.100	25.600	19.700	87.400

Nell'a.s. 2009/2010 si concentra quasi il 50% dei tagli previsti nel triennio

** sono i posti che, derivando dall'innalzamento del rapporto alunni/classe, vengono stimati in termini complessivi e vanno quindi ripartiti sui diversi ordini e gradi di scuola. Nella tabella abbiamo evidenziato, desumendola dai dati ministeriali, l'incidenza per ordine di scuola in ogni anno scolastico.*

[Articolazione per anno scolastico docenti 2009/2010]

Aree di intervento	A.S. 2009/2010	Stima riduzioni
a) Innalzamento del rapporto alunni classe dello 0,20		6.000
b) Determinazione organico scuola primaria con il solo orario obbligatorio (quota riducibile fino a 10.000 unità in correlazione all'eventuale attribuzione di un budget specifico per l'attivazione dell'area opzionale facoltativa; per budget superiore non si ottiene il raggiungimento completo dell'obiettivo di contenimento)		10.000
c) Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria		4.000
d) Determinazione organico scuola I grado con il solo orario obbligatorio e applicazione D.L.vo n. 59/04		10.300
e) Eliminazione clausola salvaguardia titolarità nella riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento		2.000
f) Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento		5.000
g) Revisione dei curricoli istituti II grado		3.300
h) razionalizzazione dell'organico dei corsi serali e dei corsi per l'istruzione degli adulti		1.500
TOTALE		42.100

Articolazione per anno scolastico docenti 2010/2011

Aree di intervento	a.s. 2010/2011	Stima riduzioni
a) Innalzamento del rapporto alunni classe di un ulteriore 0,10		3.400
b) Determinazione organico scuola primaria con il solo orario obbligatorio - ulteriore riduzione -		4.000
c) Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria		3.900
d) Revisione dell'organizzazione e dell'orario del tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado		10.600
g) Revisione dei curricula istituti II grado		3.700
TOTALE		25.600

Articolazione per anno scolastico docenti 2011/2012

Aree di intervento	a.s. 2011/2012	Stima riduzioni
a) Innalzamento del rapporto alunni classe di un ulteriore 0,10		3.400
c) Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria		3.300
d) Determinazione organico scuola I grado con il solo orario obbligatorio e applicazione D.L.vo n. 59/04 - ulteriore riduzione -		3.000
d) Revisione dell'organizzazione e dell'orario del tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado		3.000
g) Revisione dei curricula istituti II grado		7.000
TOTALE		19.700

TOTALE GENERALE 87.400

Tagli Personale A.T.A.

aa.ss. 2009/10 - 2010/11 - 2011/12

Riduzioni Decreto legge → 42.500
- 17% organico 2007/2008

Legge finanziaria 2008 → 2.000

TOTALE 44.500

- Revisione dei criteri** per la definizione e distribuzione del **personale A.T.A.**
- Si ribadisce l'entità complessiva della **riduzione prevista dal dl 112/08.**

Riduzioni per profilo A.T.A.

<i>1) D.S.G.A. (segretari)</i>	700
<i>2) Assistenti Amministrativi</i>	10.452
<i>3) Assistenti Tecnici</i>	3.965
<i>4) Collaborato scolastici</i>	29.076
<i>5) Altri profili</i>	307
TOTALE	44.500

Nei tre anni scolastici considerati (2009/2010 – 2010/2011- 2011/2012) le riduzioni verranno operate in proporzione ad ogni profilo professionale e il decremento sarà pari ad un terzo per anno scolastico della riduzione complessiva da conseguire.

A.T.A. BS - BG

TAGLIO DEGLI ORGANICI 2009/2010

	Tagli previsti	Soprannumerari	Supplenze in meno
	2009/2010	2009/2010	Rispetto a quest'anno
BRESCIA	266	0	- 161
BERGAMO	239	0	- 145

Ordinamenti

L'obiettivo è ridefinire gli assetti orari dell'intero sistema, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 137/2008 circa la reintroduzione del maestro unico nella primaria a partire dal 1° settembre 2009.

Scuola dell' Infanzia

- Possibilità di attivare **sezioni a 25 ore** solo antimeridiane, con una sola docente (per consentire l'estensione del servizio).
- Nei territori montani, nei piccoli comuni e nelle piccole isole viene **prevista la frequenza di bambini di età compresa fra 2 e 3 anni**, con modalità analoghe alle c.d. "sezioni primavera", la cui esperienza si intende proseguire e sviluppare. E' reintrodotta l'istituto dell'**anticipo di iscrizione** previsto dalla legge Moratti.
- Le sezioni sono costituite di norma con **max 26** (28/29 se iscrizioni in eccedenza), **minimo 18 alunni**

SCUOLA PRIMARIA MAESTRO UNICO art. 4 D.L. n.137/2008

- **Attivazione di classi a 24 ore affidate a un solo insegnante.**
- *Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'art. 64 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/08/2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di 24 ore settimanali*

SCUOLA PRIMARIA

Quadri orario

- Possibilità di una più ampia articolazione del **tempo scuola**, secondo le opzioni
 - delle **27 ore** - che diventeranno il parametro su cui si attribuisce l'organico -
 - delle **30 ore** (con orario opzionale facoltativo), con maestro prevalente, nei limiti dell'organico assegnato alla scuola, integrabile con le risorse disponibili
 - delle **40 ore**: non viene citato il modello del tempo pieno, ma una possibile estensione delle ore di lezione pari ad un max di 10 ore settimanali comprensive della mensa (D.L. 59/90)
- Il **tempo pieno** viene confermato nella consistenza di organico relativo all'a.s. 2008/2009?

SCUOLA PRIMARIA

Tempo pieno

- Non è data **nessuna garanzia** per l'annunciato ampliamento dell'offerta.
Si confermeranno i posti di quest'anno ?
- L'aumento del 50%, pomposamente annunciato dal ministro, non costituisce previsione seria e credibile.
- Per quanto ci si sforzi con la fantasia - dati gli obiettivi capestro fissati dalla manovra economica (87.000 docenti in meno) - solo rapinando a man bassa i posti sulle classi funzionanti a orario normale si può immaginare un'estensione del tempo pieno.

SCUOLA PRIMARIA

Lingua straniera

- Si conferma l'obiettivo di **riassorbire in tre anni gli 11.200 specialisti di lingua straniera**, previa attivazione di un piano straordinario di **aggiornamento obbligatorio** (400/500 ore in un triennio – nel primo anno 150/200 ore) che consentirà di utilizzare sull'insegnamento di L2 anche il personale in attività di formazione (in via transitoria con nuclei di supporto con docenti specializzati e della scuola 1° grado)
- **Docenti specialisti** fino al 2010/11 per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal C.C.N.L.

SCUOLA PRIMARIA classi/taglio organici

- Le classi di scuola primaria sono costituite di norma con **minimo 15** (12 nei comuni montani) - **max 27 alunni**
- Le **pluriclassi** sono costituite con non meno di **8** e non più di **18 alunni**.

TAGLIO DEGLI ORGANICI NELL'A.S. 2009/2010

	Tagli previsti	Soprannumerari	Supplenze in meno
	2009/2010	2009/2010	Rispetto a quest'anno
BRESCIA	346	56	- 237
BERGAMO	325	127	- 225

Scuola Secondaria di I grado

Quadri orari/ classi di concorso

- **L'orario settimanale** è ridefinito in **29 ore**.
- **Il tempo prolungato** (max 36 ore settimanali) verrà autorizzato, nei limiti della dotazione organica assegnata, solo se si prevede il funzionamento pomeridiano per almeno tre giorni e se c'è un corso intero a tempo prolungato.
- Entro dicembre si provvederà a **ridefinire le classi di concorso e la composizione delle cattedre**, al fine di superare l'esistente frammentazione degli insegnamenti, privilegiando quelli di base e aggregazioni umanistico letterarie, scientifico tecnologiche, linguistiche.

Scuola Secondaria di I grado classi/taglio organici

- Le classi prime sono costituite di norma con **minimo 18** (14 nei comuni montani) - **max 27 alunni** (30 classe unica).
- Le classi seconde e terze sono costituite con media **20 alunni**.
- In tutte le classi lingua inglese per 3 ore settimanali, 2^a lingua per 2 ore settimanali.

TAGLIO DEGLI ORGANICI NELL'A.S. 2009/2010

	Tagli previsti	Soprannumerari	Supplenze in meno
	2009/2010	2009/2010	Rispetto a quest'anno
BRESCIA	293	0	- 188
BERGAMO	208	0	- 116

[Scuola Secondaria di II grado]

Quadri orari

Licei

- Quadro orario di **30 ore** per
Liceo classico, scientifico e delle scienze umane.

Liceo classico: insegnamento dell'inglese per l'intero corso, potenziamento dell'asse matematico scientifico e della storia dell'arte ??? NON COMPARE PIU'

Liceo scientifico: si ipotizza una possibile opzione, in una o più sezioni, per una seconda lingua straniera in alternativa al latino ??? NON COMPARE PIU'

- Quadro orario di **32 ore** per
Licei artistici e i licei musicali e coreutici.

Scuola Secondaria di II grado

Quadri orari

Istituti tecnici e professionali

- Quadro orario di **32 ore** comprensive di laboratori. Le modifiche di ordinamento si attiveranno dal 2009/10, con conseguente blocco delle sperimentazioni nelle prime classi.
- I corsi serali saranno coinvolti nel riassetto previsto per i centri di istruzione per adulti.
- Si prevede di ridurre del 30% le presenze degli ITP con i titolari di cattedra; si annuncia una revisione delle loro funzioni e di quelle degli assistenti tecnici, in un'ottica di massima efficienza dell'attività didattica e in laboratorio.

Scuola Secondaria di II grado

Indirizzi

- Gli **istituti tecnici** saranno ridimensionati nel numero degli indirizzi e nel quadro orario, max 32 ore (a.s. 2009/2010).
- Gli **istituti professionali**, max 32 ore (a.s.2009/2010), confluiranno nell'istruzione tecnica per gli indirizzi caratterizzati da una sostanziale corrispondenza; verrà mantenuto un ristretto numero di istituti, di durata quinquennale, la cui tipologia abbia una rilevanza nazionale. (Riforma-Riorganizzazione dell'istruzione tecnica e professionale a.s. 2010/2011).
- I percorsi professionali triennali scompariranno.
- Ridefinizione dell'assetto dei **Centri di istruzione per gli Adulti**.

Scuola Secondaria di II grado classi

- Le classi prime sono costituite di norma con **non meno di 27 allievi** (deroga a 22 solo con formale e motivata autorizzazione - 30 unica classe).
- Le classi prime di sezioni staccate, scuole coordinate con un solo corso di norma con **non meno di 25 allievi**.
- Le classi iniziali articolate di norma con **non meno di 27 allievi** e il gruppo minore con almeno 12 alunni.
- Le classi intermedie con **non meno di 22 allievi**
- Le classi terminali con almeno **15 allievi**

Scuola Secondaria di II grado cattedre e posti di insegnamento

- Le cattedre sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre.
- I docenti soprannumerari saranno trasferiti d'ufficio.
- Gli spezzoni orari fino a 6 ore saranno attribuiti a docenti in servizio fino a max 24 ore.

TAGLIO DEGLI ORGANICI NELL'A.S. 2009/2010

	Tagli previsti	Soprannumerari	Supplenze in meno
	2009/2010	2009/2010	Rispetto a quest'anno
BRESCIA	199	1	- 95
BERGAMO	177	0	- 84

Rete Scolastica riorganizzazione

- Istituzioni scolastiche : revisione dei parametri di dimensionamento
 - popolazione stabilmente compresa nell'ultimo quinquennio tra 500 e 900 alunni
 - in deroga 300/500 alunni nelle piccole isole e comuni montani
- Plessi e sezioni staccate
 - progressivo superamento delle attuali situazioni relative a plessi e a sezioni staccate con meno di 50 alunni (15% degli attuali punti di erogazione 28.000 esclusa Infanzia)

Organici - Classi

- **Nuovi criteri per la determinazione degli organici**, finalizzati ad assegnare alle singole scuole una dotazione organica da gestire in autonomia, con criteri di flessibilità.
- **Rivisti i parametri per la formazione delle classi**, con riguardo ai valori minimi e ai valori medi.
- Si conferma la costituzione delle classi iniziali di ciclo esclusivamente in base al numero degli iscritti, a prescindere dagli indirizzi o dal tipo di classe richiesto.

TAGLIO GENERALE(doc-A.T.A.) DEGLI ORGANICI NELL'A.S. 2009/2010

	Tagli previsti	Soprannumerari	Supplenze in meno
	2009/2010	2009/2010	Rispetto a quest'anno
BRESCIA	1104	57	- 681
BERGAMO	950	127	- 570

Classi – compresenza

- Si indica nei valori di **0,20, 0,10 e 0,10** l'**incremento** da conseguire nel rapporto **alunni/classe** in ciascuno dei prossimi tre anni scolastici (a partire dal 2009/10), finalizzato anche al superamento della polverizzazione dei punti di erogazione del servizio e della frammentazione degli indirizzi.
- Si prevede il **superamento della codocenza** e la **limitazione delle compresenze nelle attività di laboratorio**.

Utilizzo delle risorse umane

- Per i **corsi di istruzione per adulti**, si terrà conto della serie storica degli alunni scrutinati e non di quelli semplicemente iscritti.
- Si confermano i contenuti e gli obiettivi della legge 244/07 (**finanziaria 2008**).
- Accorpamento delle **classi di concorso** con una comune matrice culturale e professionale.
- Iniziative di **riconversione** per i **docenti in esubero**.

COSA CHIEDIAMO

- di **ABROGARE** l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 137/2008
- di **RIDISCUETERE CON LE OO.SS. TUTTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (L. 133/2008)**

Quale idea di scuola hanno i CONFEDERALI ?

- a) Una scuola di massa capace di essere anche scuola di qualità.
- a) La scuola è un diritto universale.

Alla Scuola bisogna dare 2 risposte

- QUALITA'
- GENERALITA'

Mobilizzazione

Contrasteremo questo piano con una forte mobilitazione della scuola

- Mobilitazione sociale : famiglie – politica-
gruppi professionali
- Mobilitazione vasta : varie manifestazioni
- SCIOPERO

Una mobilitazione incisiva e coinvolgente dove siano presenti tutti i soggetti interessati al bene della scuola e che hanno a cuore il futuro dei ragazzi e del Paese

CONTRATTO ECONOMICO 2008/2009

- RISORSE: 2,8 Miliardi di Euro
destinate al pubblico impiego Finanziaria
- copriranno i costi della vacanza
contrattuale

INFLAZIONE PROGRAMMATA

- 1,7 % nel 2008 almeno 4% reale
- 1,5 % nel 2009

CONTRATTO ECONOMICO 2008/2009

- Scaduto da 9 mesi
- Pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale (circa Euro 100 !!), con l'inserimento, intesa Brunetta-Tremonti, di un intervento che equipara il settore pubblico a quello privato
- Il Ministro deve **inviare all'Aran le direttive per iniziare la trattativa** (al momento della presentazione della Finanziaria alle camere)

Sequenza contrattuale A.T.A.

- Aumentano le retribuzioni
- Nuovi titoli di accesso
- D.S.G.A.: nuova indennità- accesso al fondo- sostituzione
- Modifiche ai profili professionali

- Art. 7 → aumentano i destinatari e i compensi
- Area B → nuova posizione economica con procedure selettive (x amministrativi e tecnici)

Estensione dell'art. 7

- Dal 1° settembre 2008 aumenta il personale beneficiario dell'ex art. 7:
- + **48.000 posizioni nell'area A** che si sommano alle attuali 24.088, così da raggiungere un totale di circa 72.000.
- + **13.000 posizioni nell'area B** che si sommano alle attuali 15.901, così da raggiungere un totale di 28.901.
- I nuovi compensi annuali sono:
 - **600 euro per i profili di area A**
 - **1.200 euro per i profili di area B**
- E' prevista la riapertura della procedura già utilizzata per la presentazione delle domande. Quindi tutto il personale interessato ha diritto di presentare domanda includendosi nella graduatoria provinciale del proprio profilo.

Nuova posizione economica dell'area B e nuovi compiti

- Dal 1° settembre 2008 si istituisce una seconda **posizione economica dell'area B** che interessa i profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico.
- I **beneficiari sono 12.000** (il 21,16% di 56.698 titolari) che riceveranno un **compenso annuo di 1.800 euro**.
- Nella nuova posizione c'è **l'obbligo di sostituzione del DSGA e di partecipazione/collaborazione alla gestione dell'ufficio tecnico**. Ma la contrattazione integrativa di istituto serve a definire e integrare con maggiore puntualità i compiti da svolgere in relazione al reparto o settore di lavoro affidato ad ognuno sulla base del piano delle attività previsto dall' art. 51 del Ccnl.
- **Tutto il personale con incarico a tempo indeterminato può aspirare a questa nuova posizione economica anche se già beneficia dell'art. 7.**
- Il nuovo beneficio non si cumula con l'art. 7.

Indennità del DSGA

- Dal 1 settembre 2008 c'è una **nuova indennità di direzione**, fondata su 2 parametri nazionali per intercettare la complessità della singola scuola
 - 1. la **tipologia**: agrari, convitti, istituti verticalizzati, istituti di secondo grado con laboratori/reparti di lavorazione, licei e altri tipi di scuole;
 - 2. il **numero totale degli addetti** (docenti/ata).
- **L'indennità assorbe il compenso (100 ore) per le prestazioni aggiuntive a carico del FIS.**
- **E' confermato l'accesso a compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a progetti finanziati dalla UE, da Enti o Istituzioni pubblici e privati.** E' comunque possibile la retribuzione per incarichi pagati con i fondi ordinari della scuola (es. formazione/Ecdl/legge 440/97). I criteri per queste due ultime voci sono definiti in sede di contrattazione integrativa di istituto.

I nuovi titoli di accesso ai profili Ata

- Precisata la denominazione dei nuovi titoli di studio.
- Ridefiniti i titoli per i collaboratori scolastici :
qualifica triennale degli istituti professionali, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale, qualsiasi diploma di maturità.
- Restano validi i titoli precedenti per chi è già in graduatoria o ha prestato 30 gg. di servizio alla data di entrata in vigore della sequenza.
- Si consente l'assunzione dei collaboratori scolastici con il sistema delle graduatorie d'istituto finora riservato al personale docente e al personale amministrativo/tecnico.

Da contrattare con MIUR

- La ripartizione tra i profili (tecnici/amministrativi) e le procedure selettive per attribuire la nuova posizione dell'area B
- Le procedure per far decollare i corsi-concorsi per i passaggi all'area superiore da A a B e da B a D. Infatti, dopo l'accordo con il Miur,
 - ci sarà uno specifico bando che definirà tempi e modalità di partecipazione e selezione del personale. E' intenzione
- **I criteri per distribuire** con il "capitolone" i fondi, in tutto 53,2 mil, **delle ex funzioni aggiuntive a partire dal 1.9.2008.**
 - Infatti, una parte di questi finanziamenti, in base all'art. 62 del Ccnl, è stata utilizzata per incrementare le posizioni economiche. Sono state rese stabili e utili ai fini della 13^a mensilità e della pensione quote di salario che invece erano accessorie e quindi instabili.

Accordo positivo

- Porta nelle tasche dei lavoratori, come salario stabile, oltre 100 milioni di euro complessivamente.
- Procede con decisione verso la valorizzazione professionale di tutte le figure (vedi estensione art. 7 e nuova posizione B).
- Rafforza il ruolo professionale del Dsga grazie alle nuove modalità di calcolo (complessità di scuola) dell'indennità variabile.
- Semplifica e rende più chiari alcuni punti nevralgici del contratto di istituto, es. sostituzione Dsga.
- Consente l'avvio delle procedure dei corsi concorsi: il passaggio dal profilo d'area A a B e da B a D bloccati da molti anni.

Questioni aperte

- Revisione dei profili professionali per renderli coerenti con l'innalzamento dei nuovi titoli di studio e i bisogni di accresciuta professionalità.
- Abbiamo ottenuto l'impegno dell'Aran, a rivedere con il rinnovo contrattuale 2008/9 la declaratoria dei profili professionali per adeguarli alla complessità del lavoro emersa con l'attuazione
- La mancata revisione della riduzione a 35 ore settimanali.



**DECRETO LEGGE n. 137
del 1.09.2008**

**Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università**

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere **dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009**, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, **sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione»**, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede **entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie** disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, **in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica**, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

Art. 2

Valutazione del comportamento degli studenti

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

- 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.**

Art. 3

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.

Art. 3

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Art. 3

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

5. **Con regolamento** emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.**

Art. 4

Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è **ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali**. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

Art. 4

Insegnante unico nella scuola primaria

2. Con apposita sequenza contrattuale e **a valere sulle risorse** di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.**

Art. 5

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio**, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, **l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio**. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, **ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.**

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.



